

Il nuovo appello motivato nella giurisprudenza

Articolo di **Claudia NAPOLI**

Sommario: 1. *Il perché della riforma* – 2. *Dalla specificità dei motivi alla motivazione* – 3. *L'interpretazione della prima giurisprudenza* – 3.1. *Il Tribunale di Verona* – 3.2. *La Corte di Appello di Salerno* – 3.3. *La Corte di Appello di Roma* – 4. *Le circostanze da cui deriva la violazione di legge* – 5. *La sanzione di inammissibilità* – 6. *Conclusioni*

1. Il perché della riforma

L'11 settembre 2012 segna la data in cui sono divenute operative le nuove disposizioni in materia di impugnazioni civili, sia di merito che di legittimità. Il DL 83/2012, recante le nuove norme ha impegnato il Parlamento in accese discussioni sino alla legge di conversione 134/2012, a seguito della quale ulteriori e significative modifiche sono state apportate alle norme del codice di procedura civile che regolano le impugnazioni.

Nell'interpretare e valutare la riforma è bene avere presente le problematiche che hanno indotto il legislatore ad intervenire con un certo rigore sulla disciplina delle impugnazioni. Si legge nella relazione al DL *"la proposta è volta a migliorare l'efficienza delle impugnazioni sia di merito che di legittimità che allo stato violano pressoché sistematicamente i tempi di ragionevole durata del processo, causando la maggioranza dei conseguenti indennizzi disciplinati dalla Legge 89/2001 (Legge Pinto) con conseguente incidenza diretta sulla finanza pubblica"*. Questo spiega per quale motivo le nuove disposizioni siano state introdotte nel nostro ordinamento attraverso uno strumento legislativo idoneo a risolvere solo situazioni connotate da necessità ed urgenza, decreto legge, che nella fattispecie ha assunto la denominazione volgare di "Decreto Sviluppo", anche se poi risulta di difficile comprensione la decisione di posticipare di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, l'operatività delle modifiche apportate al codice di procedura civile: o l'urgenza c'è o no c'è!

Il legislatore, da un lato, ha ritenuto che migliorare l'efficienza delle impugnazioni rispondesse a quel principio di revisione della spesa pubblica (o come a tanti piace dire: di *spending - review*) diventato uno dei protagonisti di questi "anni di crisi" e dall'altro che anche il sistema giurisdizionale costituisca una delle variabili del sistema economico; giusto quindi inserire tra le misure urgenti per la crescita del paese, riforme processuali, in quanto strumentali a restituire efficienza non solo al

sistema giudiziario, ma anche al sistema – paese. Un buon ordinamento giudiziario è un buon valore aggiunto di un paese dal punto di vista della sua competitività, dimostrando capacità attrattiva degli investimenti non solo interni ma anche esterni. In un recente articolo apparso su di un quotidiano nazionale si stimano tra i 20 e i 30 miliardi i flussi di investimenti italiani all'estero nel 2013, l'Italia sarebbe addirittura il terzo investitore nel Regno Unito dietro Usa e Giappone.

Le novità introdotte dall'art. 54 della L. 134/2012, determinate dalla necessità di ridurre la durata del contenzioso civile, si sostanziano in:

- un ancoraggio dell'atto di appello ai motivi specifici, che consentano di rivedere dove e perché il giudice di primo grado ha sbagliato, il tutto attraverso il nuovo istituto della "motivazione" dell'atto di appello.
- una chiusura ai "nova" in appello
- un filtro di ammissibilità preventivo per i ricorsi in appello
- il cosiddetto principio della "doppia conforme": se in primo e secondo grado una domanda è stata respinta per gli stessi motivi, in Cassazione il ricorso sarà proponibile solo per violazione di legge.
- la riformulazione del n. 5 dell'art. [360](#) c.p.c. volta a restituire alla Cassazione la sua funzione di legittimità piuttosto che di merito.

2. Dalla specificità dei motivi alla motivazione

Questa sede consente di prendere in esame solo alcuni aspetti della riforma ed in particolare i nuovi requisiti di forma e contenuto per la proposizione dell'atto introduttivo di appello, che interessano tanto il rito ordinario quanto quello del lavoro.

La riformulazione degli artt. [342](#) e [434](#) c.p.c., avvenuta in sede di conversione e che segna il passaggio dai motivi specifici (ante riforma) alla motivazione dell'atto di appello (e da subito battezzata come "primo filtro in appello") è stata determinata dalla necessità di garantire una più corretta valutazione dei presupposti circa la *ragionevole probabilità di accoglimento* dell'impugnazione: soltanto attraverso il rigore che oggi investe la redazione dell'atto di appello o del ricorso sarà possibile una non arbitraria applicazione del filtro come previsto dall'art. [348 bis](#) c.p.c. ("secondo filtro in appello").

Il novellato art. [342](#) c.p.c. recita: *L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo [163](#). L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:*

- 1) *l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;*
- 2) *l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata*

Per economia non riportiamo il testo della disposizione che regola il "Deposito del ricorso in appello" ex art. [434](#) c.p.c. in quanto il primo comma è identico.

Le richieste del legislatore sono estremamente precise:

a) l'atto deve essere motivato: a carico della parte vi è ora l'onere di redazione di un atto molto simile ad una sentenza la cui motivazione deve legare le premesse in fatto e la soluzione in diritto.

Pur confermando quindi la specificità dei motivi, già prevista anteriormente alla riforma, la nuova formulazione dell'art. [342](#) c.p.c. non è semplicemente espressione del medesimo requisito con una terminologia differente; si chiede ora qualche cosa di più: non solo elencazione di critiche e pretese, ma affermazioni e pretese debbono essere giustificate (con determinate modalità) nella motivazione, esattamente come la motivazione della sentenza, che deve legare tra loro le premesse in fatto e la soluzione in diritto.

b) l'atto deve mettere bene in evidenza:

- il profilo volitivo: indicazioni delle parti che si intendono appellare
- il profilo argomentativo: le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado
- il profilo censorio: l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge
- il profilo di causalità: la loro (delle circostanze n.d.r.) rilevanza ai fini della decisione impugnata.

3. L'interpretazione della prima giurisprudenza

Ad un anno di distanza dall'applicazione delle nuove disposizioni, le prime pronunce giurisprudenziali offrono interessanti spunti di riflessione nel valutare la portata e bontà della riforma.

3.1 Il Tribunale di Verona

Il passaggio dalla specificità dei motivi alla motivazione viene richiamato chiaramente dal [Tribunale di Verona con sentenza 28 maggio 2013](#): *il primo requisito è invece più facilmente individuabile poiché la norma obbliga l'appellante ad indicare, in primo luogo, le parti della sentenza delle quali chiede la riforma, nonché le modifiche richieste, così da consentire al giudice dell'appello una opera "alquanto simile a un preciso e mirato intervento di "ritaglio" delle parti di sentenza di cui si imponga l'emendamento, con conseguente innesto, che appare quasi automatico, giusta l'impostazione dell'atto di appello, delle parti modificate, con operazione di correzione quasi chirurgica del testo della sentenza di primo grado" (così [Corte di Appello Salerno 1 febbraio 2013](#)¹).*

In altri termini il legislatore con la disposizione in esame ha inteso agevolare, da un lato, l'immediata percezione da parte del giudice di appello, già ad una prima lettura dell'atto di impugnazione, delle conseguenze che l'accoglimento delle doglianze dell'appellante può avere sulla tenuta della decisione impugnata e, dall'altro, la stesura della sentenza di riforma, nel caso l'appello venisse ritenuto fondato in tutto o

¹ In *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2013, 153.

in parte, consentendo il ricorso ad una motivazione mediante richiamo alle deduzioni dello stesso appellante.

Può pertanto escludersi che il legislatore, con la modifica normativa in esame, abbia voluto meramente confermare il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi con riferimento al testo previgente dell'art. [342](#) c.p.c. a proposito del requisito della specificità dei motivi di appello² (cfr. tra le più recenti, cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 27727 del 16/12/2005³; Cass., SS. UU, Sentenza n. 23299 del 09/11/2011⁴), perché se questa fosse stata la sua intenzione non vi sarebbe stata alcuna ragione di procedere all'intervento di riforma con decretazione d'urgenza, per di più eliminando l'espresso riferimento proprio a detta specificità.

Il requisito della specificità dei motivi di cui all'art. [342](#), primo comma c.p.c., ante riforma anzi è stato ora sostituito da quello contemplato dalla nuova norma.

3.2 La Corte di Appello di Salerno

L'applicazione pratica delle richieste del legislatore la ritroviamo nella sentenza della [Corte di Appello di Salerno, 1° febbraio 2013 n. 139](#)⁵ che ha adottato una linea rigorosa nella lettura delle nuove disposizioni contenute nell'art. [434](#) c.p.c. (del tutto analogo, nella sostanza al nuovo art. [342](#) c.p.c.): *"l'appello, per superare il vaglio di ammissibilità di cui all'art. 434 c.p.c. deve indicare espressamente le parti del provvedimento che vuole impugnare (profilo volitivo); per parti vanno intesi non solo i capi della decisione ma anche tutti i singoli segmenti (o se si vuole, "sottocapi") che la compongono quando assumano un rilievo autonomo (o di causalità) rispetto alla decisione; deve suggerire le modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto (profilo argomentativo); il rapporto di causa ad effetto fra la violazione di legge che è denunciata e l'esito della lite (profilo di causalità)".*

Per effetto dell'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 conv. (con modifiche) in l. n. 134 del 2012, affinché sia ammissibile l'appello, è ora necessario indicare specificamente ed espressamente, senza aggiunte superflue o non pertinenti, di modo che il giudice possa averne immediata contezza senza

² Provvedimento pubblicato in *La Nuova Procedura Civile*, 4, 2013.

³ La massima – estratta da *Arch. Giur. Circolaz.*, 2006, 12, 1195– così recita: *l'onere della specificazione dei motivi di appello previsto dall'art. 342 cod. proc. civ. assolve alla duplice funzione sia di delimitare l'ambito di esame concesso al giudice di secondo grado, in conformità del principio "tantum devolutum quantum appellatum", sia di consentire la puntuale e ragionata valutazione delle critiche mosse alla decisione impugnata. Pertanto, tale onere può ritenersi soddisfatto solo quando l'atto di appello esprime articolate ragioni di doglianza su punti specifici della sentenza di primo grado, non essendo, perciò, sufficiente, il generico rinvio alle difese svolte in primo grado.*

⁴ La massima ufficiale così recita: *affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato non è sufficiente che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinare il fondamento logico-giuridico. Ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d'appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento.*

⁵ In *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2013, 153.

essere costretto a defatiganti e dispersive ricerche, sia le precise parti della motivazione della sentenza che il ricorrente chiede con il supporto di adeguata e pertinente critica di eliminare, sia, ed in stretta ed ordinata corrispondenza, permettendo una immediata intelligibilità (nonché le eventuali valutazioni ex art. [436 bis](#) c.p.c.), le parti motivazionali, idoneamente argomentate, che il ricorrente chiede che siano in sostituzione inserite, richieste adeguatamente corredate dalla altrettanto chiara, ordinata e pertinente indicazione degli elementi fondanti la denuncia di violazioni della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Risulta chiaro che i giudici della Corte di Appello di Salerno hanno voluto mettere bene in evidenza la funzione della nuova previsione legislativa: essa introduce un primo filtro, il giudizio di appello dovrà innanzitutto essere scrutinato sotto il profilo della sua ammissibilità.

Fuor di dubbio che ai nuovi requisiti conseguirà un lavoro molto più attento e ragionato da parte dell'appellante, ma tale lavoro comporterà indubbiamente un nuovo (e pesante) onere: l'obbligo di dover puntualizzare gli errori commessi dal primo giudice e di chiarire le correzioni richieste, mettendo quindi il giudice dell'appello nella condizione di comprendere bene quale decisione si pretende di ottenere; solo attraverso tale previsione si poteva adeguatamente rispondere alla volontà (e necessità) del legislatore di rendere il sistema delle impugnazioni un sistema efficiente e non terreno di "abusi" con il solo scopo di rinviare nel tempo la stabilità di un provvedimento giudiziario: *che appaiono evidenti la facilitazione e lo sveltimento del lavoro del giudice che ne possono derivare, potendo il decidente individuare con immediatezza e senza studi defatiganti sia le richieste tendenti ad un effetto demolitorio di precise parti della motivazione della decisione impugnata, sia le richieste, sorrette da specifica ed adeguata motivazione critica, tendenti con stretta corrispondenza anche espositiva ad un effetto sostitutivo.*

Merita di essere messo in rilievo un altro passaggio della sentenza richiamata che specifica l'ulteriore funzione della nuova previsione circa il contenuto dell'atto di appello: *la finalità di agevolazione e sveltimento dell'attività decisoria del giudice di appello vieppiù si coglie ponendo mente alla contestualità della novella dell'art. [434](#) c.p.c con l'introduzione dell'art. [436-bis](#) c.p.c. e delle norme da esso richiamate (artt. [348-bis](#) e [348-ter](#) c.p.c.), relative al c.d. "filtro" di ammissibilità dell'appello (a sua volta mutuato dal § 522 della ZPO) a seconda della sussistenza o meno di una ragionevole probabilità di accoglimento del gravame, giacché è evidente che in tanto tale ultima valutazione potrà essere agevolmente e sollecitamente condotta in quanto chiara, pertinente e precisa appaia la traccia decisoria proposta dall'appellante.*

Il desiderio del legislatore dovrebbe essere stato esaudito!

La scrupolosa, attenta e precisa redazione dell'atto da parte dell'appellante, evita perdite di prezioso tempo del giudice: si instaura un preciso meccanismo per il quale l'errore commesso dal giudice di primo grado viene fatto emergere con chiarezza, non solo: deve essere pure proposta la sua correzione. Lo riconosce la stessa Corte di Appello di

Salerno nella sentenza citata, affermando: "che la norma obbliga l'appellante ad indicare in primo luogo le parti della sentenza delle quali chiede la riforma, nonché le modifiche richieste, sicché è stato osservato che il lavoro assegnato al giudice di appello appare alquanto simile ad un preciso e mirato intervento di ritaglio delle parti di sentenza di cui di imponga l'emendamento".

Di più non si poteva proprio pretendere!

3.3 La Corte di Appello di Roma

Medesima interpretazione della riforma viene data dalla Corte di Appello di Roma con [sentenza 15 gennaio 2013](#)⁶ sempre in materia di lavoro: *In conclusione a giudizio di questa Corte territoriale l'appello per superare il vaglio di ammissibilità di cui all'art. 434 c.p.c. deve indicare espressamente le parti del provvedimento che vuole impugnare (profilo volitivo); per parti vanno intesi non solo i capi della decisione ma anche tutti i singoli segmenti (o se si vuole, "sottocapi") che la compongono quando assumano un rilievo autonomo (o di causalità) rispetto alla decisione; deve suggerire le modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto (profilo argomentativi); il rapporto di causa ad effetto fra la violazione di legge che è denunciata e l'esito della lite (profilo di causalità).*

La Corte territoriale romana, non è però riuscita a resistere dal dare anche giustificazione costituzionale alla nuova norma: *L'opzione interpretativa sopra esposta è l'unica che, a parere di questa Corte territoriale, garantisce che nel giudizio di gravame sia assicurata la garanzia costituzionale di cui all'art. 111 Costituzione, nei segmenti intimamente correlati del giusto processo e della durata ragionevole, anche con riguardo alla disposizione contenuta nell'art. 436 bis c.p.c.*

È, infatti, assai più probabile che il giudice di appello riesca a pervenire in tempi ragionevoli alla definizione del processo quanto più i motivi si conformeranno in misura convincente allo stilema dell'art. 434 c.p.c.

E' evidente, inoltre, che quanto più gli appelli saranno sviluppati nel rigoroso rispetto dell'art. 434 c.p.c. tanto meno discrezionale sarà la valutazione di cui all'art. 436 bis c.p.c. e tanto più giusto sarà nel concreto il processo di appello.

Tutti d'accordo quindi nell'esaltare la bontà della riforma per quanto riguarda i requisiti di forma e contenuto dell'atto di appello!

4. Le circostanze da cui deriva la violazione della legge

La valutazione che ne viene data dalla giurisprudenza può anche essere condivisa, ma solo in parte.

E' noto che una decisione può essere viziata da errori di fatto e/o errori di diritto. Per quanto riguarda la prima ipotesi sarebbe ingiusto non apprezzare la linearità con la quale il legislatore indica, da un lato, come

⁶ In *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2013, 176.

deve essere fatta rilevare l'erroneità e dall'altro l'onore di indicarne la correzione; lo stesso giudizio peraltro non può essere espresso per quanto riguarda la previsione che investe la modalità con la quale far rilevare errori di diritto: il numero 2 dell'art. [342](#) c.p.c. (ma anche l'art. [434](#) c.p.c.) recita: *l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata*. Tale requisito dell'atto di impugnazione (la cui mancanza, determina l'inammissibilità del gravame) presta il fianco ad alcune critiche. Il dato fondamentale per l'appellante è che una violazione di legge è stata commessa, che poi questa derivi da *ignoranza, impreparazione, negligenza, errore percettivo del significato della norma* (circostanze che hanno indotto in errore il giudice di primo grado) non sposta di una virgola il problema. Il riferimento alle circostanze è del tutto superfluo.

Il legislatore poi rincara la dose prescrivendo l'indicazione della rilevanza dalle circostanze da cui deriva la violazione di legge "ai fini della decisione impugnata"; aldilà della considerazione che il tenore letterale della norma potrebbe indurre a ritenere che la rilevanza debba essere riferita alle circostanze (rendendo ancora più incomprensibile la logica seguita); si potrebbe quasi supporre che per il legislatore esistano violazioni di legge innocue e violazioni di legge rilevanti ai fini della decisione impugnata.

Rincuora che anche parte della giurisprudenza condivida la perplessità manifestata dalla dottrina: *"Con riguardo al secondo dei predetti requisiti può condividersi la critica di una parte della dottrina secondo cui esso risulta ambiguo ed oscuro, non essendo chiaro, quali possano essere le circostanze, evidentemente di fatto, "da cui deriva la violazione della legge". E' stato infatti, giustamente, fatto notare che la violazione della legge è tendenzialmente frutto di una errata interpretazione delle norme da parte del giudice, e quindi dell'attività cognitiva, rispetto alla quale le circostanze che la hanno originata (ignoranza, impreparazione, negligenza, errore percettivo del significato della norma) sono indifferenti, oltrechè ignote ([Tribunale di Verona sentenza richiamata](#))*.

Si potrebbe cercare di salvare (tentativo peraltro già effettuato dalla Corte di Appello di Salerno con la sentenza che è stata richiamata) il ragionamento posto in essere dal legislatore, che pare aver mutuato un principio molto più caro e diffuso (e forse anche più adeguato) in altre discipline ovvero il principio causa/effetto: individuata la causa (nella fattispecie la circostanza) che ha determinato l'errore di diritto è più semplice ripercorrere l'iter logico (ma sbagliato) effettuato dal giudice e suggerirne la correzione. Certo in tale ipotesi la rilevanza richiesta dal legislatore non può che essere riferita all'errore di diritto e non sicuramente alle circostanze che hanno determinato l'errore. Fondamentale diventa la dimostrazione della errata interpretazione della norma data dal giudice di primo grado ed il suggerimento circa la corretta interpretazione della norma (norma rilevante ai fini della decisione) indipendentemente dalla causa.

5. La sanzione di inammissibilità

Un'ultima notazione è d'obbligo circa la sanzione che consegue alla mancanza dei requisiti di forma e contenuto dell'atto di appello.

Il legislatore nel riscrivere gli artt. [342](#) e [434](#) c.p.c. ha indicato espressamente le *modalità* di redazione dell'atto e ne sanziona l'assenza con l'inammissibilità dell'impugnazione. Sarebbe stato forse più opportuno prevederne la nullità che attiene agli aspetti formali ed intrinseci degli atti processuali e si realizza quando vi è difformità dell'atto dal modello legale, così come si sanzionano a sensi dell'art. [156](#) e ss. c.p.c., tutte le inosservanze di forma di un atto processuale.

Peraltro già nel vigore della precedente formulazione dell'art. [342](#) c.p.c. la giurisprudenza, suscitando non pochi contrasti, aveva considerato la carenza di forma-contenuto una causa di inammissibilità dell'impugnazione. La questione venne definitivamente risolta dalla Cassazione a sezioni unite con la sentenza 29 gennaio 2000 n. 16: *l'inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi, imposto dall'art. 342 c.p.c. integra una nullità che determina l'inammissibilità dell'impugnazione.*

Differente è però ora il quadro normativo.

1) prima l'atto era nullo se mancava dei motivi di impugnazione, mentre oggi è inammissibile l'atto di appello che motivi in un certo modo piuttosto che in un altro: giusto sanzionare qualcosa che manca, inaccettabile sanzionare qualcosa che c'è, se il modo nel quale c'è non appare idoneo o sufficiente o chiaro.

2) prima, il giudizio di inammissibilità passava attraverso il giudizio di nullità, al quale si giungeva quando l'atto non era in grado di indicare al giudice le ragioni dell'impugnazione e le modifiche richieste, il giudice, allora, era tenuto a dare un giudizio sostanziale della situazione, verificando se era in grado o meno di provvedere nel merito. Oggi l'atto di appello, se manca di una modalità, è dichiarato inammissibile a prescindere da una sua valutazione di nullità; l'impugnazione è dichiarata inammissibile indipendentemente dal fatto che l'atto abbia raggiunto il suo scopo, indipendentemente dal fatto che il giudice abbia capito o meno cosa vuole l'appellante e per quali ragioni, indipendentemente dal fatto che sarebbe comunque stato in grado di decidere nel merito.

6. Conclusioni

In conclusione: la riforma dell'estate 2012 in tema di impugnazioni ha provocato un vero e proprio terremoto nell'ambiente giudiziario: si è gridato all'incostituzionalità, il dibattito sulle nuove norme è avvenuto nell'assoluta incomunicabilità delle parti coinvolte (magistratura verso avvocatura), si è accusato il legislatore di aver messo a punto un clamoroso auto goal, aggravando il lavoro della Corte di Cassazione.

Assorbito l'impatto iniziale è auspicabile che magistratura ed avvocatura facciamo buon uso della riforma, in uno spirito di collaborazione, per riportare le controversie sul piano della correttezza e per rendere il nostro sistema-justizia un servizio efficiente, non solo e non tanto per rendere più appetibile il nostro Paese agli occhi degli investitori stranieri, ma perché la giustizia è un sacrosanto diritto di tutti i cittadini italiani.

La Nuova Procedura Civile